

## Il carcere secondo la Costituzione e la legge Gozzini

### Il carcere nella Costituzione

La Costituzione italiana parla del carcere al comma 2 dell'art. 27: *Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Con la solita semplicità, la Costituzione impone due regole fondamentali per il sistema penitenziario, cioè per la complessa organizzazione che si occupa di far scontare la pena a cittadini privati della libertà perché hanno subito una condanna penale.

La prima regola è che i detenuti siano trattati con *umanità*, escludendo lo spirito di vendetta, la violenza, la tortura (fisica e psicologica), ma anche pretendendo la garanzia di condizioni di detenzione dignitose e non degradanti. La pena, insomma, è la privazione della libertà e non bisogna aggiungere altre afflizioni.

La seconda è che l'intera organizzazione penitenziaria tendi a migliorare il condannato per prepararlo ad affrontare in modo diverso, più attrezzato e consapevole, la vita dopo il periodo di detenzione.

### Carceri sovraffollate

L'Italia dispone di buone norme sull'ordinamento penitenziario e di numerosi strumenti di garanzia per assicurare la necessaria tutela a chi è privato della libertà.

Nonostante ciò, lo Stato italiano è stato più volte condannato dalla *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* (CEDU), perché nelle carceri italiane non sono garantiti i diritti umani. Perché?

Il motivo è il sovraffollamento delle carceri, che spesso rende impossibile garantire ai detenuti condizioni di vita dignitose. Il sovraffollamento ostacola o impedisce il recupero dei detenuti, perché complica il lavoro degli operatori, che già lavorano in condizioni difficili.

### Il magistrato di sorveglianza

Il sistema penitenziario dipende dal *Ministero di Grazia e Giustizia*, che dispone di un corpo di polizia, la *Polizia penitenziaria*, specializzata nel controllo dei detenuti.

Sull'esecuzione della pena e sulle condizioni di vita dei detenuti vigila il *magistrato di sorveglianza*, un giudice che decide anche sulle pene alternative, sulle riduzioni di pena, sui permessi, ecc. Essendo un giudice, non dipende dal Ministero di Grazia e Giustizia e, quindi, dovrebbe garantire anche che siano rispettati i diritti dei detenuti. Ha

infatti il diritto-dovere di visitare spesso le carceri e di ascoltare i detenuti che ne facciano richiesta.

### **Il Garante dei detenuti**

Su sollecitazione dell'ONU e dell'Unione Europea, dal 2016 anche in Italia c'è un *Garante nazionale dei detenuti*<sup>1</sup>, cioè un'autorità indipendente dal Governo, che ha il compito di vigilare e prevenire casi di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

### **Non solo punire, ma rieducare**

Dal 1986, la vita dei detenuti nei penitenziari italiani è regolata dalla legge n. 663, detta anche *legge Gozzini*, che si propone di valorizzare l'aspetto educativo della pena rispetto a quello punitivo.

La legge prevede una serie di disposizioni per alleviare la vita dei detenuti e per avviare il loro inserimento sociale già durante l'espiazione della pena. Su queste misure alternative decide il magistrato di sorveglianza, che è un giudice monocratico (vuol dire che decide da solo) e procede per ordinanze, cioè le sue decisioni sono immediatamente operative.

Ecco le principali misure previste dalla legge Gozzini:

- *il lavoro in carcere e il lavoro all'esterno del carcere;*
- *i permessi premio* fino a quindici giorni per condannati fino a tre anni e per detenuti che hanno scontato più di un quarto della pena;
- *l'affidamento in prova al servizio sociale* per pene inferiori ai tre anni e per detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti, che possono scontare la pena presso comunità terapeutiche di recupero;
- *la detenzione domiciliare* (il detenuto sconta la pena nella sua abitazione invece che in carcere) per pene inferiori ai due anni o per residui di pena inferiori ai due anni;
- *la semilibertà* (il detenuto trascorre parte della giornata all'esterno del carcere per motivi di lavoro, di istruzione e per attività di reinserimento sociale) prevista per pene inferiori ai sei mesi, per gli ergastolani dopo l'espiazione di venti anni di pena, per le madri con figli minori di tre anni;
- *la liberazione anticipata*: il giudice di sorveglianza può concedere uno sconto di 45 giorni per ogni sei mesi di pena scontata;
- *la remissione del debito*: il giudice può disporre la cancellazione totale o parziale delle pene pecuniarie, quando il detenuto versi in condizioni economiche disagiate;

---

<sup>1</sup> La dizione ufficiale è "*Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*".

– i *permessi per studio*: concessi dal giudice a richiesta per favorire la rieducazione del detenuto.

Che effetto hanno queste misure alternative al carcere? Servono veramente alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti? I dati confermano di sì. Il tasso di recidiva (la proporzione dei detenuti che tornano a commettere reati) è del 28% per chi ha usufruito delle misure alternative al carcere, del 70% per chi è rimasto dietro alle sbarre fino alla scadenza della pena.